

185-44



Milano, addì 17 settembre 1983

Questuranti MILANO

Al sig. Alessandro PAJELLO

Viale Piave n. 16
MILANO

N. 541552 Dir. 3° Colleg. 6-B

Ripartizione N. 10

OGGETTO Importazione di spade d'allenamento giapponesi.

In esito alla Sua istanza, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad importare dal Giappone le spade d'allenamento per l'arte marziale, si fa presente che tali oggetti, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S. non sono considerate armi comuni in quanto destinate allo uso sportivo, e quindi non sottoposte alla disciplina vigente sulle armi.

IL QUESTORE



QUESTURA DI TORINO

Divisione 3^a N. di Prot. Mass.F. 1/85

Torino 2 luglio 1985

Risposta a nota.....

Allegati

OGGETTO: Detenzione e trasporto armi - Uso sportivo.-

Art.45 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. Leggi di P.S.:

Per gli effetti dell'art.30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stili e simili.

Art.80 del Regolamento:

Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art.42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art.45 del Regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedente i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in possesso, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso art.45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti

./././.

da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.-

Pertanto gli strumenti destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) spade, sciabole, bastoni, coltelli, ecc. non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita, detenzione e trasporto.

In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali. =

